



All "A" Rep.20955/18782

STATUTO della "FONDAZIONE ITALIANA ENDOMETRIOSI O.N.L.U.S."

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, PERSONALITA' GIURIDICA, SCOPO E ATTIVITA', DURATA

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede e personalità giuridica

E' costituita la fondazione di diritto privato denominata "**Fondazione Italiana Endometriosi O.N.L.U.S.**", in breve anche "**F.I.E. O.N.L.U.S.**", d'ora innanzi indicata come "Fondazione".

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Fondazione, a seguito dell'abrogazione degli articoli da 10 a 29 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, sarà disciplinata integralmente, quale Ente del Terzo Settore, dalla normativa contenuta nel suddetto decreto 3 luglio 2017 n. 117, perdendo la locuzione "O.N.L.U.S." ed assumendo nella propria denominazione, a decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore).

Esclusivamente dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione potrà fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" e dell'acronimo "E.T.S.", inserendoli nella propria denominazione.

Pertanto, in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero del Lavoro in data 27 dicembre 2018 n. 20, a decorrere da detto termine e subordinatamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la seguente denominazione: "**Fondazione Italiana Endometriosi - Ente del Terzo Settore**", in breve anche "**F.I.E. - E.T.S.**".

La Fondazione ha sede legale in Roma, e può istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.

La Fondazione promuoverà, inoltre, la propria internazionalizzazione, istituendo sedi ed organizzazioni all'estero.

La Fondazione acquisirà la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo la procedura di cui all'art. 22 suddetto decreto 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 2 – Scopo e attività della Fondazione

La Fondazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. E' un ente indipendente ed apartitico, non ha finalità di lucro ed ha per scopo esclusivo la promozione della ricerca scientifica e l'assistenza sanitaria, nel campo della cura e dello studio dell'Endometriosi.

La Fondazione realizza il proprio scopo direttamente ovvero attraverso l'ausilio ad Associazioni, Fondazioni, Enti di ricerca, Istituti o Università, Privati.

Si propone altresì il sostegno alla ricerca tecnologica finalizzata alla realizzazione di supporti tecnologici per il sostegno e la diagnosi e cura dei pazienti affetti dalla endometriosi nonché la sensibilizzazione della pubblica opinione sulle tematiche derivanti da detta malattia sul piano sociale e

quindi l'istruzione e la divulgazione sia relativamente agli ambiti di ricerca che alle tematiche sociali di cui sopra.

In particolare, la Fondazione si impegnerà nella gestione diretta di ogni aspetto delle attività di ricerca nei suddetti settori e ciò anche organizzando e amministrando in prima persona laboratori e centri di ricerca e di assistenza e di tutto quanto concerne le risorse umane necessarie, gestendo finanziamenti assegnati a progetti di ricerca, erogando e facendo quant'altro di simile e/o strumentale.

Nell'ambito delle finalità di istruzione la Fondazione si propone di curare la formazione di studenti e l'aggiornamento di personale docente della scuola di ogni ordine e grado.

Sempre ai fini di cui sopra, la Fondazione promuoverà intese e convenzioni con Istituti, Enti o Associazioni di ricerca scientifica e manterrà contatti e collaborazioni con Enti, Istituti, Associazioni, organismi e società aventi scopi simili ai propri.

La Fondazione favorisce le attività di ricerca, di cura, di studio, di promozione nel campo suindicato, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio, promuovendo la raccolta di fondi in denaro da destinare agli scopi anzidetti:

- assistenza sanitaria per la cura della endometriosi e delle malattie ad essa associate;
- ricerca scientifica sulla malattia Endometriosi e di tutto quello che attiene alla malattia;
- gestione diretta ed indiretta di strutture atte alla assistenza sanitaria per la cura, ricerca e promozione inerenti alla endometriosi ed alle malattie ad essa associate.

La Fondazione, inoltre, promuove intese con istituti ed enti di ricerca scientifica.

Mantiene contatti con enti aventi scopi simili a quelli di cui sopra al fine di favorire lo sviluppo delle Istituzioni beneficiarie.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e comunque in via secondaria e non prevalente, conformemente alla previsione di cui all'art. 6 del decreto 3 luglio 2017 n. 117 e secondo i criteri ed i limiti definiti con l'emanando decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al suddetto articolo.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale di tali attività nella relazione al bilancio.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori.

Articolo 3 - Durata

La Fondazione ha durata indeterminata; lo scioglimento è regolato dalla legge italiana e dal presente statuto.

Titolo II – PATRIMONIO, UTILI E AVANZI DI GESTIONE, PATROCINATORI E LAVORATORI DIPENDENTI

Articolo 4 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale come risultante dal verbale del Consiglio

di amministrazione a rogito notaio Paolo Guida di Napoli in data 16 settembre 2016 rep.n.30168/14127, registrato all'Agenzia delle Entrate di Napoli 1 in data 29 settembre 2016 al n.18355/1T;

- dagli avanzi di gestione;
- dalle elargizioni fatte da Enti, Associazioni, dallo Stato, da Enti Sovranazionali o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della fondazione dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano espressamente destinati al patrimonio.

Tale patrimonio potrà altresì essere aumentato e alimentato da parte del Fondatore e/o di quanti abbiano interesse al sovvenzionamento della Fondazione siano essi: enti pubblici e privati, persone fisiche e imprese, attraverso oblazioni, donazioni, legati, erogazioni, e contributi, a qualsiasi titolo effettuati, in denaro, beni immobili e mobili, marchi, brevetti, diritti di sfruttamento di opere dell'ingegno, destinati ad incrementarne il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dallo statuto.

Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 5 – Utili e avanzi di gestione

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'avanzo di gestione annuale eccedente gli impieghi diretti alla realizzazione delle attività istituzionali, e di altre attività ad esse direttamente connesse sia imprenditoriali che commerciali svolte, in via eventuale ed accessoria, al netto dell'importo utilizzato per la copertura di eventuali disavanzi precedenti, dovrà essere totalmente accantonato in apposito fondo all'uopo costituito e destinato ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

Alla Fondazione è fatto il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, aderenti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 6 – Patrocinatori e lavoratori dipendenti

Ciascuna persona fisica e giuridica, pubblica o privata, che si obbliga ad erogare alla Fondazione, in ragione d'anno, il contributo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, assume la qualifica di "Patrocinatore".

La qualifica di Patrocinatore è confermata annualmente, previo accertamento dell'avvenuto pagamento del contributo annuale.

Il Patrocinatore, il cui nome sarà menzionato nell'elenco ufficiale dei Patrocinatori della Fondazione, ha diritto di proporre al Presidente l'organizzazione di eventi, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa nell'ambito degli scopi della Fondazione.

I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.

TITOLO III - DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 7 – (Organi)

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- La Commissione Medico-scientifica;
- l'organo di controllo;
- il Revisore legale dei Conti (se istituito);

Articolo 8 – (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) membri, nominati dal Presidente, che rimangono in carica a tempo indeterminato e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati per gravi irregolarità nella gestione su decisione del Presidente.

In caso di dimissioni, revoca per gravi motivi, permanente impedimento o decesso di uno o più membri, il Presidente nomina per cooptazione il consigliere o i consiglieri mancanti.

Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica entro quindici giorni dalla nomina ricevuta dal Presidente, si intende che la abbia rifiutata.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il consiglio decade nella sua interezza.

Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione:

- nomina e revoca per gravi irregolarità nell'esercizio dei suoi poteri il Presidente;
- stabilisce le linee guida sulla gestione ordinaria della Fondazione, con parere vincolante del Presidente;
- approva, per ciascun esercizio finanziario, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, eventualmente predisposto nella forma del rendiconto finanziario per cassa o nella forma del bilancio sociale di cui all'art. 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, qualora vengano a sussistere le condizioni di cui al successivo art. 17 del presente statuto;
- delibera sulle modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi ed ai sensi di legge;
- determina il compenso annuo del Presidente;
- adotta il regolamento per il funzionamento della Commissione medico-scientifica di cui all'art. 10 del presente statuto ed il regolamento per il funzionamento del Comitato Etico istituito all'interno della Commissione medesima;
- delibera inoltre su tutte le materie eventualmente sottoposte al suo esame dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato mediante avviso scritto, comunicato con qualunque mezzo che ne assicuri l'avvenuta legale ricezione (raccomandata a/r, a mano, PEC, ecc.), contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, con ordine del giorno stabilito, da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza di almeno due membri e le deliberazioni sono sempre assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale sempre il voto del Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono delegare anche un terzo a rappresentarli nelle riunioni; ogni delegato non può ricevere più di una delega.

In caso di dimissioni dalla carica, di permanente impedimento giudizialmente accertato o di decesso del Presidente, il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente nella sua interezza e verrà ricostituito su designazione del nuovo Presidente, nominato secondo la procedura di cui all'art. 9 (nove) del presente statuto.

In applicazione dell'art. 2382 c.c., non possono essere nominati consiglieri, e se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Una volta istituito il Registro unico nazionale del terzo settore, tutti i consiglieri di amministrazione, compreso il Presidente, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, dovranno chiederne l'iscrizione nel Registro medesimo, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi sia attribuita la rappresentanza dell'ente.

Al conflitto di interessi dei consiglieri di amministrazione si applica l'art. 2475-ter c.c..

Ai consiglieri di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate nell'espletamento dell'incarico.

Il Presidente può prevedere che ai consiglieri di amministrazione spetti anche un compenso annuale per l'attività svolta, nonché un compenso aggiuntivo per le eventuali attività e collaborazioni professionali svolte nell'ambito delle attività di ricerca e per le attività inerenti lo sviluppo degli scopi istituzionali della Fondazione, senza necessità di delibere di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, e determinandone l'ammontare con equo apprezzamento ai sensi dell'art. 1349 c.c..

Articolo 9 – (Presidente)

Il Presidente, fondatore e legale rappresentante della Fondazione è il Prof. Pietro Giulio Signorile, che rimane in carica a tempo indeterminato.

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Prof. Pietro Giulio Signorile, per qualsiasi motivo, il nuovo Presidente della Fondazione verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, rimanendo in carica del pari a tempo indeterminato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione. Ad esso spettano tutti i poteri attinenti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni, e di delegare compiti e funzioni attinenti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione a persone di propria fiducia facenti parte dei propri uffici organizzativi ed amministrativi, che assumeranno la denominazione di "Delegati del Presidente", e che potranno essere revocati in qualsiasi tempo e senza necessità di motivazione alcuna.

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente di cui al precedente

comma 2 del presente articolo, nelle more della nomina del nuovo Presidente, al fine di garantire la continuità e la corretta funzionalità delle attività della Fondazione, automaticamente e senza formalità tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione verranno esercitati *pro tempore* dal Consiglio di Amministrazione, che potrà esercitarli nominando un amministratore delegato *ad acta*.

Una volta istituito il Registro unico nazionale del terzo settore, le limitazioni del potere generale di rappresentanza attribuito al Presidente non saranno opponibili ai terzi se non saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si proverà che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni:

- amministra il patrimonio e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che ritenga opportuni per l'attuazione dello scopo della Fondazione, esclusi soltanto quelli che il presente Statuto dovesse riservare tassativamente al Consiglio di Amministrazione;
- esprime parere vincolante sulle linee guida sulla gestione ordinaria della Fondazione elaborate dal Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca per gravi irregolarità nella gestione i membri del Consiglio di Amministrazione;
- può prevedere un compenso annuale per l'attività svolta dai consiglieri di amministrazione, determinandone l'ammontare con equo apprezzamento ai sensi dell'art. 1349 c.c., senza necessità di delibere di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
- può prevedere per i consiglieri un compenso aggiuntivo per le eventuali attività e collaborazioni professionali svolte nell'ambito delle attività di ricerca e per le attività inerenti lo sviluppo degli scopi istituzionali della Fondazione, sempre determinandone l'ammontare con equo apprezzamento ai sensi dell'art. 1349 c.c. e senza necessità di delibere di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme vigenti;
- nomina ai sensi del successivo articolo 10 (dieci) i componenti il Comitato Scientifico, attribuendone le singole funzioni;
- nomina l'organo di controllo e l'eventuale revisore legale dei conti, e può prevedere in favore degli stessi l'erogazione di un compenso annuale, determinandone l'ammontare con equo apprezzamento ai sensi dell'art. 1349 c.c.;
- relaziona sullo svolgimento delle attività dei «Patrocinatori», se presenti;
- predispone, su parere vincolante dell'organo di controllo svolgente anche funzione di controllo contabile o, se nominato, del revisore legale, il progetto del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, eventualmente predisposto nella forma del rendiconto finanziario per cassa o nella forma del bilancio sociale di cui all'art. 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, qualora vengano a sussistere le condizioni di cui al successivo art. 17 del presente statuto, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di Ammini-

strazione;

- può proporre al Consiglio di Amministrazione la determinazione dell'ammontare dei contributi dei Patrocinatori e le modifiche dello statuto.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente sono svolte da un membro del Consiglio di Amministrazione da lui nominato o dal membro più anziano.

Al Presidente spetta un compenso annuo la cui entità è definita con equo apprezzamento dal Consiglio di Amministrazione.

Egli potrà inoltre ricevere un compenso aggiuntivo per le eventuali attività e collaborazioni professionali svolte nell'ambito delle attività di ricerca e per le attività inerenti lo sviluppo degli scopi istituzionali della Fondazione, la cui entità è sempre rimessa all'equo apprezzamento del Consiglio di Amministrazione

E' previsto inoltre il rimborso spese per lo svolgimento dell'ufficio.

La carica di Presidente non è incompatibile con lo svolgimento di incarichi e funzioni pubbliche.

Articolo 10 – (Commissione medico-scientifica)

La commissione medico-scientifica viene nominata dal Presidente della Fondazione, ed è formata da personalità scientifiche nazionali ed internazionali scelte dal Presidente.

All'interno della Commissione medico-scientifica verrà istituito, su esplicita nomina del Presidente, il Comitato etico, il cui funzionamento è stabilito con regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

La commissione medico-scientifica:

- formula proposte sulla attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nella attuazione delle attività istituzionali;
- esprime il proprio parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- esprime il proprio parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.

La commissione è composta da un Presidente e da un numero indeterminato di componenti, che restano in carica a tempo indeterminato e possono essere revocati e sostituiti in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Presidente.

Il Presidente della Commissione svolge la funzione di coordinamento dell'organo.

La Commissione si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno su convocazione del suo Presidente ed il suo funzionamento è stabilito con regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

La Commissione, inoltre, si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Alle riunioni della Commissione partecipa di diritto il Presidente della Fondazione.

Il Presidente della Commissione o un suo delegato deve riferire in ordine alle attività svolte ogni qual volta viene richiesto dal Presidente della Fondazione.

Ai membri della commissione medico-scientifica non spetta alcun compenso per la carica svolta. E' previsto il rimborso spese per lo svolgimento della carica.

Articolo 11 – (Organo di controllo)

L'organo di controllo può avere struttura monocratica o collegiale. In quest'ultimo caso, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il sindaco unico o i componenti dell'organo di controllo collegiale sono nominati dal Presidente. Egli dovrà scegliere il sindaco unico, o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui l'eventuale sindaco unico che ricopre la funzione di controllo sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- qualora svolga la suddetta funzione di controllo contabile, esprime al Presidente il proprio parere vincolante sul progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, eventualmente predisposto nella forma del rendiconto finanziario per cassa o nella forma del bilancio sociale di cui all'art. 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, qualora vengano a sussistere le condizioni di cui al successivo art. 17 del presente statuto, ed effettua le verifiche trimestrali di cassa;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, ed attesta che il bilancio sociale, qualora sussistano le condizioni per la sua redazione obbligatoria, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117; il bilancio sociale medesimo, in tal caso, darà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;
- potrà in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, potrà chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- potrà agire ai sensi dell'art. 2409 c.c. nei confronti dell'organo amministrativo.

Il sindaco unico o i componenti dell'organo di controllo possono assistere alle riunioni del consiglio di Amministrazione.

Al sindaco unico o ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate nell'espletamento dell'incarico.

Il Presidente può prevedere che al sindaco unico o ai componenti dell'organo di controllo spetti anche un compenso annuale per l'attività svolta, determinandone l'ammontare con equo apprezzamento ai sensi dell'art. 1349 c.c..

All'organo di controllo, per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Art. 12 - (Revisore dei Conti)

Nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b) e c) del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Fondazione sarà obbligata a nominare un revisore legale dei

conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, che svolgerà attività di controllo contabile.

In tale qualità, il Revisore esprime al Presidente il proprio parere vincolante sul progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, eventualmente predisposto nella forma del rendiconto finanziario per cassa o nella forma del bilancio sociale di cui all'art. 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, qualora vengano a sussistere le condizioni di cui al successivo art. 17 del presente statuto, ed effettua le verifiche trimestrali di cassa.

L'obbligo di permanenza del revisore legale dei conti o della società di revisione legale cesserà qualora per due esercizi consecutivi i predetti limiti non siano stati superati, con conseguente ripristino della competenza dell'organo di controllo.

Alla nomina del Revisore dei Conti provvede il Presidente.

Il Revisore dei Conti dura in carica per tre esercizi finanziari, può essere revocato e può essere confermato nell'incarico, con preavviso di sei mesi, ad insindacabile giudizio del Presidente.

Il Revisore dei Conti effettua le ispezioni almeno una volta l'anno e ogni volta che lo richiedono il Presidente o due membri del Consiglio di Amministrazione; delle ispezioni redige processo verbale che viene trascritto in apposito libro, tenuto a propria cura, preso la sede della Fondazione.

Al Revisore dei Conti spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate nell'espletamento dell'incarico.

Il Presidente può prevedere che il revisore dei Conti spetti anche un compenso annuale per l'attività svolta, determinandone l'ammontare con equo apprezzamento ai sensi dell'art. 1349 c.c..

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – (Responsabilità)

I consiglieri di amministrazione, il componente o i componenti dell'organo di controllo ed il soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali, del fondatore e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

TITOLO IV NORME DI BILANCIO, LIBRI SOCIALI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 14 – (Esercizio finanziario e Bilanci)

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione ha l'obbligo di redigere annualmente un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Il bilancio preventivo di ciascun esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro due mesi prima dell'inizio dell'esercizio medesimo. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo.

Entrambi vengono predisposti dal Presidente, su parere vincolante dell'organo che esercita il controllo contabile.

Il bilancio consuntivo di esercizio, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 3 luglio

2017 n. 117, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate della Fondazione siano di entità inferiore a 220.000,00 euro annui, il bilancio consuntivo di esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio consuntivo di esercizio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emesso in data 5 marzo 2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.102 del 18 aprile 2020.

La Fondazione dovrà depositare il bilancio di esercizio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a seguito dell'istituzione e dell'iscrizione al Registro medesimo.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate della Fondazione superino la soglia di 1 milione di euro, dovrà essere predisposto e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a seguito dell'istituzione e dell'iscrizione al medesimo, il bilancio sociale di cui all'art. 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, redatto secondo le linee guida di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emesso in data 4 luglio 2019, pubblicato sulla G.U. del 9 agosto 2019.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate della Fondazione superino la soglia di 100.000 euro annui, dovrà essere pubblicato annualmente e tenuto aggiornato sul sito internet della Fondazione medesima l'elenco degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

Art. 15 – (Libri sociali)

La Fondazione dovrà tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali. I libri medesimi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere anche il Libro dei Patrocinatori della Fondazione.

I membri degli organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inoltrarsi all'organo di riferimento.

Articolo 16 – (Scioglimento e liquidazione)

Qualora il suo scopo sia stato definitivamente raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, qualora il patrimonio sia divenuto insufficiente, e comunque in tutti i casi previsti dalla legge vigente tempo per tempo, la Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione con delibera del Consiglio di Amministrazione, che nominerà fino a due liquidatori, che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

La nomina, che dovrà avvenire entro un mese dall'accertamento della causa di estinzione, dovrà essere comunicata immediatamente al presidente del Tribunale competente per legge.

In ogni caso, l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento della Fondazione e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del Tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Chiusa la procedura di liquidazione, il Presidente del Tribunale provvede affinché ne sia data comunicazione all'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per la conseguente cancellazione della Fondazione dal Registro.

In caso di scioglimento per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, scelti ed individuati dal Fondatore, anche con disposizione testamentaria, oppure dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, previo, in ogni caso, a pena di nullità, il parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, richiesto ed espresso secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 9 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117; nelle more dell'istituzione del detto Ufficio, tale parere sarà eventualmente espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a seguito di scioglimento, cessazione, estinzione della Fondazione o per carenza sopravvenuta dei requisiti per la permanenza nel Registro medesimo, a seguito di istanza motivata da parte della Fondazione stesa, o di accertamento d'ufficio, è disciplinata dall'art. 50 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 17 – (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio a tutte le disposizioni di legge ed a tutte le normative tempo per tempo applicabili, tra cui quella di cui al d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, oltre alle norme del codice civile.

F.TO PIETRO GIULIO SIGNORILE

F.TO MASSIMO SARACENO

[illegible]